Ridotti i passaggi per il pignoramento di un quinto

Agli stipendi accesso più veloce

Luigi Ferrajoli

I risultati ottenuti dall'istituto del pignoramento di un quinto dello stipendio nel periodo pregresso hanno indotto il legislatore tributario a perfezionare la disciplina di questo strumento.

Il Codice di procedura civile fissa precise limitazioni per quanto riguarda le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro. In linea di massima, è consentito il pignoramento nel limite di un quinto e ciò al fine di evitare di colpire in modo indiscriminato quella che potrebbe rappresentare l'unica fonte di reddito.

Il creditore deve quindi notificare al debitore e al terzo l'atto di pignoramento, che deve contenere la citazione del terzo a comparire avanti al giudice dell'esecuzione al fine di dichiarare quali somme siano dovute al debitore esecutato e quale sia il termine di pagamento. Diversamente, qualora questo non compaia o rifiuti di fare la dichiarazione, si apre una vera e propria fase di merito per accertare quanto sia dallo stesso dovuto.

Riguardo alla procedura di riscossione, questa forma di pignoramento è stata introdotta dall'articolo 72-bis del Dpr 602/73, inserito con il decreto legge 203/05 e ora sostituito dal Dl 262/06, che prevede la possibilità che l'atto di pignoramento possa contenere, invece della citazione, l'ordine rivolto al terzo di pagare al concessionario entro 15 giorni dalla notifica dell'atto per somme il cui diritto alla percezione è maturato prima della notifica e alle rispettive scadenze per le altre somme. Si tratta quindi di una semplificazione che permette di "saltare" la fase avanti al giudice dell'esecuzione, consentendo così l'immediato pagamento da parte del terzo delle somme dovute dal contribuente al Fisco.

Il concessionario, prima di procedere all'esecuzione vera e propria, può chiedere a terzi, debitori dell'iscritto a ruolo, di indicare per iscritto, e in modo dettagliato, le cose e le somme dovute, agevolando così le indagini.

Non va tuttavia dimenticato che l'attribuzione dei maggiori poteri dovrebbe essere comunque contemperata da una maggiore tutela del contribuente, soprattutto per quanto concerne il coordinamento tra le attività svolte dall'ufficio impositore e quelle compiute dal soggetto delegato alla riscossione, al fine di evitare che quest'ultimo prosegua nelle procedure di esazione pur in presenza di un debito tributario estinto.